

## **INPS – Messaggio del 13 novembre 2008, n. 25364**

### **Modifiche al regime pensionistico ungherese in vigore dal 1° gennaio 2008**

Dal 1° Gennaio 2008, le riforme relative al sistema previdenziale ungherese sono proseguite con la riforma dell'invalidità. In base alla Legge LXXXIV del 2007, a decorrere dal 1° Gennaio 2008, accanto alla pensione di invalidità è stata introdotta una nuova forma di prestazione denominata "assegno di riabilitazione" e, nel contempo, sono stati modificati anche i requisiti per la pensione di invalidità; inoltre, l'istituzione competente non valuta più la diminuzione della capacità lavorativa del richiedente, ma il livello di aggravamento delle sue condizioni di salute.

Lo scopo delle disposizioni normative è quello di permettere agli interessati il reinserimento nel mondo del lavoro dopo il periodo di riabilitazione.

All'assegno di riabilitazione ha diritto il soggetto:

- le cui condizioni di salute siano peggiorate del 50-79% e, di conseguenza, in mancanza di terapia riabilitativa, non sia in grado di svolgere le mansioni correlate al suo impiego attuale o a quello antecedente il peggioramento ovvero correlate ad altra attività consona alle sue competenze e non svolga attività retribuita o la cui retribuzione/reddito sia di almeno il 30% inferiore all'importo medio mensile delle sue retribuzioni calcolato in base ai quattro mesi precedenti il peggioramento delle condizioni di salute;
- possa essere sottoposto a terapia riabilitativa;
- abbia maturato il requisito dell'anzianità lavorativa prevista per la sua età.

L'assegno di riabilitazione può essere concesso per un periodo di tempo limitato fino ad un massimo di tre anni ed è liquidato, se il richiedente svolge attività retribuita, sulla base della media mensile delle retribuzioni percepite negli ultimi sei mesi.

Alla pensione di invalidità ha diritto il soggetto:

- le cui condizioni di salute si siano aggravate di una percentuale superiore al 79% (invalido di 1° o 2° grado) o tra il 50% ed il 79% determinando un'incapacità a svolgere le mansioni alle quali era preposto nello svolgimento del lavoro attuale o antecedente il peggioramento ovvero correlate ad altra attività consona alle sue competenze e per il quale non sia possibile una terapia riabilitativa (invalido di 3° grado);
- abbia maturato il requisito dell'anzianità lavorativa prevista per la sua età anagrafica;
- non svolga attività retribuita o la cui retribuzione/reddito sia di almeno il 30% inferiore all'importo medio mensile delle sue retribuzioni calcolato in base ai quattro mesi precedenti il peggioramento delle condizioni di salute;
- non riceva l'indennità di malattia o di malattia causata da infortunio sul lavoro.

Se il richiedente svolge attività retribuita, la prestazione può essere erogata sulla base della media mensile delle retribuzioni percepite negli ultimi sei mesi.

Da quanto sopra esposto, deriva che l'attribuzione delle due forme di prestazione dipende dalla possibilità o meno di sottoporre a terapia riabilitativa il soggetto che abbia subito un deterioramento delle proprie condizioni di salute, sulla base della valutazione effettuata da una commissione di esperti.

Anche l'assegno di riabilitazione è da considerare come prestazione pensionistica e, in quanto tale, ai fini dell'attribuzione della prestazione deve essere valutata anche l'anzianità lavorativa maturata in altri Stati membri della UE/SEE o in Stati convenzionati con gli stessi. Le domande di pensione per aggravamento delle condizioni di salute presentate da residenti all'estero per i quali la commissione di esperti abbia valutato l'impossibilità di procedere a terapia riabilitativa, continuano ad essere definite come pensioni di invalidità.

Pertanto, i dati riportati sui formulari precedentemente utilizzati per la domanda di pensione e per la certificazione dei periodi assicurativi non cambiano: la differenza, se il richiedente risiede in Ungheria, è che sarà comunicato, ove ne ricorrano le condizioni, il provvedimento di attribuzione dell'assegno di riabilitazione e non della pensione di invalidità.

### **Modifiche al regime pensionistico di vecchiaia e anzianità**

Il soggetto che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità lavorativa ed abbia raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia (62 anni) ha diritto ad una pensione di importo ridotto.

Dal 1° gennaio 2008, i requisiti per la pensione di anzianità e per la pensione di anzianità di importo ridotto sono stati modificati. Se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti (57 anni di età per le donne e 60 per gli uomini e, per ambo i sessi, almeno 38 anni di contributi per la pensione di anzianità ovvero 33 per la pensione di anzianità di importo ridotto), a decorrere dal 1° gennaio 2008 un ulteriore requisito è che il richiedente non sia obbligato contrattualmente a svolgere attività coperta da assicurazione (cioè attività derivante da un rapporto di lavoro o altro di simile natura).

I requisiti per la pensione di anzianità e per la pensione di anzianità di importo ridotto, a partire dal 31 dicembre 2008, sono stati modificati come segue: l'uomo o la donna di età inferiore ai 62 anni che, al 31 dicembre 2012, abbia compiuto rispettivamente 60 e 59 anni, con almeno 40 anni di anzianità lavorativa e che non abbia obblighi contrattuali a svolgere un'attività lavorativa coperta da assicurazione, avrà diritto ad una pensione di anzianità.

L'uomo o la donna che abbia compiuto rispettivamente 60 e 59 anni, che abbia maturato almeno 37 anni di anzianità lavorativa e che non abbia obblighi contrattuali a svolgere un'attività lavorativa coperta da assicurazione, avrà diritto ad una pensione di anzianità di importo ridotto.

Infine, si desidera richiamare l'attenzione su un cambiamento di organizzazione interna.

Dal 1° gennaio 2008, la Direzione per l'Assicurazione Pensionistica del MAV ZRt. è stata soppressa e le domande di pensione che rientravano nella sua competenza sono state trasferite alla Direzione Regionale per l'Assicurazione Pensionistica dell'Ungheria Centrale (H-1430 BUDAPEST, P.F.: 38). Ciò implica che questo Istituto provvederà alla liquidazione di tali domande ed al pagamento delle prestazioni già erogate dal MAV ZRt.

La Direzione per l'Assicurazione Pensionistica è stata trasferita alla Direzione per il Pagamento delle Pensioni (H-1820 BUDAPEST).

In considerazione di quanto detto, si chiede, relativamente alle domande di pensione pendenti per le quali, in precedenza, la Direzione del MAV ZRt era ente di collegamento, che le future richieste e risposte siano inviate alla Direzione Regionale per l'Assicurazione Pensionistica dell'Ungheria Centrale.